



---

Corte III  
C-3799/2014

## **Sentenza del 16 settembre 2014**

---

Composizione

Giudice: Michela Bürki Moreni, giudice unica,  
cancelliera: Anna Röthlisberger.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
rappresentato dall'avv. Roberto Coppola,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero (UAIE),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 maggio 2014).

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:****1.**

Con decisione del 16 maggio 2014 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata da A.\_\_\_\_\_.

**2.**

Il 3 luglio 2014 (cfr. timbro postale) l'interessato ha interposto ricorso – per il tramite del suo patrocinatore, avv. Roberto Coppola – dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, subordinatamente il riconoscimento di una mezza rendita o almeno di un quarto di rendita (doc. TAF 1).

**3.**

Con scritto del 6 agosto 2014, l'autorità inferiore ha segnalato che, secondo l'attestato della Posta svizzera del 25 luglio 2014, la decisione impugnata del 16 maggio 2014 è stata notificata all'interessato il 27 maggio 2014 (doc. TAF 2).

**4.**

Il Tribunale amministrativo federale con provvedimento del 13 agosto 2014 (doc. TAF 4; notificato al patrocinatore dell'insorgente il 20 agosto 2014; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]) ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è scaduto il 1° settembre 2014), la tempestività del ricorso del 3 luglio 2014.

Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto tardivo ed ha altresì trasmesso all'insorgente copia dello scritto del 6 agosto 2014, unitamente ad una copia del menzionato attestato del 25 luglio 2014 della Posta svizzera.

Il ricorrente non ha fatto fronte alla succitata ordinanza entro il termine menzionato.

**5.**

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS

831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

## **6.**

In virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

## **7.**

**7.1.** Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5).

**7.2.** In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

**7.3.** Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

## **8.**

La decisione impugnata del 16 maggio 2014 è stata notificata al ricorrente il 27 maggio 2014 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. TAF 2]). Ritenuto che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 28 maggio 2014 ed è scaduto il 26 giugno 2014 e che il ricorrente non ha apportato la prova della tempestività del ricorso, il gravame inoltrato il 3 luglio 2014 è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup> e 2 cpv. 4 PA).

**9.**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

**10.**

Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è inammissibile.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La giudice unica:

La cancelliera:

Michela Bürki Moreni

Anna Röthlisberger

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: